

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 9. Mereu.

Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

3-ter. 1. In favore dei lavoratori Valbasento e Interklm beneficiari di indennità di mobilità a seguito di crisi industriale, che entro il 31 dicembre 2004 abbiano raggiunto i 50 anni di età e i 30 anni di contribuzione, nel limite massimo di 300 unità, è autorizzato il pensionamento anticipato in deroga alla normativa vigente. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 25 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 8. Molinari, Adduce.

ART. 1-bis.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il trattamento di cassa integrazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* i trattamenti previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivati a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazione societarie.

1-bis. 1. Alfonso Gianni, Lusetti.

Sopprimere il comma 2.

1-bis. 2. Alfonso Gianni.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: sospesi in cassa integrazione straordinaria o.

1-bis. 3. Alfonso Gianni.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: 383 milioni *con le seguenti:* 400 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a):

primo periodo, sostituire le parole: 336 milioni *con le seguenti:* 353 milioni;

secondo periodo, sostituire le parole da: 40 milioni *fino a:* 37 milioni *con le seguenti:* 47 milioni di euro per l'anno 2005, 66 milioni di euro per l'anno 2006, 69 milioni di euro per l'anno 2007, 66 milioni di euro per l'anno 2008, 66 milioni di euro per l'anno 2009 e 39 milioni.

1-bis. 4. Guerzoni, Cordoni, Bottino, Gasperoni, Camo, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

Sopprimere il comma 5.

1-bis. 5. Alfonso Gianni.

Al comma 5, dopo le parole: non possono aggiungere *le seguenti:* , dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-bis. 6. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Motta, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-bis. 100. La Commissione.

(Approvato)

ART. 1-ter.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In ottemperanza con quanto previsto nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche, entro sei mesi dalla conversione in legge del presente decreto, è definita la confluenza del Fondo Volo nell'Assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), garantendo il mantenimento delle specificità attualmente in essere per i lavoratori del Fondo Volo. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.

1-ter. 1. Alfonso Gianni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: 0,375 fino a: 0,125 con la seguente: 0,50.

1-ter. 2. Alfonso Gianni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, al personale sospeso in cassa integrazione straordinaria o destinatario dell'indennità di mobilità, che maturi i requisiti minimi per l'accesso al diritto alla pensione di anzianità, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico spettante, non trova applicazione quanto contenuto all'articolo 3, commi 3 e 5, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164.

1-ter. 3. Alfonso Gianni.

ART. 1-quater.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: commi 1 e 2.

1-quater. 2. Alfonso Gianni.

Al comma 4, sostituire le parole da: 5 milioni fino a: persone fisiche con le seguenti: 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 721, relativamente all'istituzione del Fondo scorta per le capitanerie di porto; quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

1-quater. 5. Dario Galli.

Al comma 4, sostituire le parole: , mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con le seguenti: con la disposizione di cui al periodo successivo.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2006, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un

maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro.

1-quater. 3. Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Motta, Marini, Innocenti, Bellini, Bottino, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 4, sostituire le parole: corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche *con le seguenti:* l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dello 0,04 per cento delle aliquote base previste dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati.

1-quater. 6. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole: di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche *con le seguenti:* dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

1-quater. 4. Dario Galli.

ART. 1-quinquies.

Sopprimerlo.

* **1-quinquies. 1.** Guerzoni, Cordoni, Marini, Gasperoni, Motta, Innocenti, Camo, Bottino, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, D'Antoni, Sgobio.

Sopprimerlo.

* **1-quinquies. 4.** Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.

* **1-quinquies. 29.** Cento, Bulgarelli, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

** **1-quinquies. 4-bis.** Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

** **1-quinquies. 36.** Guerzoni, Cordoni, Marini, Gasperoni, Motta, Innocenti, Camo, Bottino, Bellini, Diana, Sciacca.

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: Qualora sia previsto dal piano di rilancio approvato dall'istanza concessoria del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

* **1-quinquies. 5.** Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: Qualora sia previsto dal piano di rilancio approvato dall'istanza concessoria del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

* **1-quinquies. 6.** Innocenti, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Camo, Bellini, Marini, Trupia, Bottino, Diana, Sciacca.

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: Qualora sia previsto dal piano di rilancio approvato dall'istanza concessoria del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

* **1-quinquies. 30.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rifiuti aggiungere le seguenti: , senza giustificato motivo,

1-quinquies. 39. Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Marini, Motta, Innocenti, Camo, Bottino, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: riqualificazione aggiungere le seguenti: , autorizzato dalla regione,

1-quinquies. 38. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Marini, Motta, Innocenti, Camo, Bottino, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , ovvero qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità.

1-quinquies. 7. Cordoni, Guerzoni, Bottino, Motta, Camo, Innocenti, Gasperoni, Marini, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, Lusetti.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1-quinquies. 37. Motta, Guerzoni, Cordoni, Marini, Gasperoni, Innocenti, Camo, Bottino, Bellini, Diana, Sciacca.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: mobilità, aggiungere le seguenti: la cui iscrizione nella relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego,

1-quinquies. 8. Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Marini, Motta, Bellini, Camo, Bottino, Trupia, Diana, Sciacca.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , del trattamento straordinario di integrazione salariale fino a: vigente legislazione.

*** 1-quinquies. 9.** Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Marini, Camo, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , del trattamento straordinario di integrazione salariale fino a: vigente legislazione.

*** 1-quinquies. 10.** Alfonso Gianni.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: a) rifiuti di essere avviato fino a: non lo frequenti regolarmente; b).

1-quinquies. 42. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Marini, Camo, Innocenti, Bellini, Bottino, Trupia, Diana, Sciacca, Lusetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: a) rifiuti di essere avviato fino alla fine del periodo, con le seguenti: a) rifiuti, senza giustificato motivo, di partecipare a momenti formativi previsti dall'azienda e/o dai servizi pubblici per l'impiego al fine di aggiornare le proprie competenze professionali; b) non accetti l'offerta di un lavoro a tempo indeterminato, inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 10 per cento rispetto alle mansioni di provenienza.

1-quinquies. 31. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, secondo periodo, lettera a), dopo la parola: rifiuti aggiungere le seguenti: , senza giustificato motivo.

*** 1-quinquies. 12.** Motta, Cordoni, Guerzoni, Marini, Gasperoni, Innocenti, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Bottino, Sciacca.

Al comma 1, secondo periodo, lettera a), dopo la parola: rifiuti aggiungere le seguenti: , senza giustificato motivo.

* **1-quinquies. 32.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, secondo periodo, lettera a), sopprimere le parole da: ad un progetto fino a: ovvero.

** **1-quinquies. 13.** Motta, Cordonì, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Marini, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca.

Al comma 1, secondo periodo, lettera a), sopprimere le parole da: ad un progetto fino a: ovvero.

** **1-quinquies. 14.** Alfonso Gianni.

Al comma 1, secondo periodo, lettera a), dopo le parole: o di riqualificazione aggiungere le seguenti: , coerenti con la qualifica posseduta dal lavoratore.

1-quinquies. 15. Bellini, Cordonì, Guerzoni, Gasperoni, Marini, Camo, Motta, Innocenti, Trupia, Diana, Bottino, Sciacca.

Al comma 1, secondo periodo, lettera a), dopo le parole: o di riqualificazione aggiungere le seguenti: , autorizzati dalla regione,

1-quinquies. 43. Guerzoni, Cordonì, Gasperoni, Marini, Motta, Innocenti, Camo, Bottino, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: b) non accetti l'offerta fino alla fine del periodo.

* **1-quinquies. 16.** Alfonso Gianni.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: b) non accetti l'offerta fino alla fine del periodo.

* **1-quinquies. 17.** Guerzoni, Cordonì, Gasperoni, Marini, Bottino, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, Camo.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: b) non accetti l'offerta fino alla fine del periodo.

* **1-quinquies. 33.** Cento, Bulgarelli, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), dopo le parole: non accetti aggiungere le seguenti: , senza giustificato motivo.

1-quinquies. 18. Gasperoni, Cordonì, Guerzoni, Motta, Camo, Bottino, Innocenti, Bellini, Trupia, Marini, Diana, Sciacca.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), sopprimere le parole: del 20 per cento rispetto.

1-quinquies. 19. Motta, Cordonì, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Marini, Bellini, Trupia, Diana, Camo, Sciacca, Bottino.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

1-quinquies. 20. Cordonì, Guerzoni, Bottino, Camo, Bellini, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Diana, Sciacca, Marini, Lusetti.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), sopprimere le parole: ovvero qualora non

accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità.

1-quinquies. 22. Cordoni, Guerzoni, Bottino, Camo, Bellini, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Diana, Sciacca, Marini, Lusetti.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

* **1-quinquies. 40.** Guerzoni, Marini, Gasperoni, Motta, Innocenti, Camo.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

* **1-quinquies. 23.** Cordoni, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, Bottino, Lusetti.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

1-quinquies. 41. Bellini, Guerzoni, Cordoni, Marini, Gasperoni, Motta, Innocenti, Camo, Bottino, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: , salvo quanto stabilito dalle leggi regionali.

1-quinquies. 24. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Marini, Bellini, Trupia, Diana, Camo, Bottino, Sciacca.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: o di formazione.

* **1-quinquies. 25.** Alfonso Gianni.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: o di formazione.

* **1-quinquies. 26.** Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Camo, Marini, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, Bottino.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: o di formazione.

* **1-quinquies. 34.** Cento, Bulgarelli, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 80 minuti con le seguenti: 60 minuti.

** **1-quinquies. 27.** Motta, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Marini, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Camo, Bottino, Sciacca.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 80 minuti con le seguenti: 60 minuti.

** **1-quinquies. 35.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le norme previste dal presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2006.

1-quinquies. 28. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Camo, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, Marini, Bottino.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-sexies. — 1. Fino al 31 dicembre 2005, alle aziende artigiane esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo operanti nei distretti lapidei, il

trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.

2. Per le aziende indicate nel comma 1, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per l'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che stabilisce l'aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro.

1-quinquies. 01. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Bellini, Lusetti.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-sexies. — 1. Il trattamento ordinario di integrazione salariale può essere concesso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la durata massima di sei mesi, anche in deroga al limite di durata previsto dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo, nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attività industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessità di ade-

guare i propri impianti e siti di estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per l'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che stabilisce l'aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 4 milioni di euro.

1-quinquies. 02. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Bellini, Lusetti.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-sexies. — (Proroga dei trattamenti di cassa integrazione). — 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di conti-

nuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005.

2. Per l'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 360 milioni di euro.

1-quinquies. 03. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Motta, Bellini, Marini, Camo, Trupia, Bottino, Diana, Sciacca, Lusetti.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 100. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: la comunicazione istituzionale *con le seguenti:* l'incremento del Fondo istituito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare ai grandi invalidi di guerra e per servizio.

2. 1. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Camo, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, Marini, Bottino.

Al comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 4, comma 113, delle legge 24 dicembre 2003, n. 350 *con le seguenti:* di cui all'articolo 3, comma 8, delle legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano altresì, nell'ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo e con riferimento alle aziende ivi indicate, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007 ».

2. 01. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, Lusetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 9, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Non concorrono alla determinazione dei limiti di reddito per il cumulo dell'indennità eventuali redditi da lavoro autonomo percepiti prima della messa in mobilità ».

2. 02. Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Marini, Camo, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, alinea, le parole: « nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari » sono soppresse;

b) al comma 18, lettera a), le parole: « anteriormente al 1° marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge »;

c) al comma 19, il secondo periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

* **2. 03.** Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, Camo, Marini, Bottino, Lusetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, alinea, le parole: « nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari » sono soppresse;

b) al comma 18, lettera a), le parole: « anteriormente al 1° marzo 2004 » sono

sostituite dalle seguenti: « anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge »;

c) al comma 19, il secondo periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

* **2. 04.** Alfonso Gianni.

(A.C. 5398 – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

in data 31 dicembre 1997 la società Aeroporti di Roma – gruppo Fintecna – operava la cessione del ramo d'azienda *Catering Ovest* alla neocostituita società *Ligabue Catering Roma*;

tutto il personale già alle dipendenze della suddetta Aeroporti di Roma interessato alla terziarizzazione veniva ceduto con le più ampie garanzie alla neocostituita società, della quale la stessa Aeroporti di Roma, garante dell'operazione, rilevava il 20 per cento delle quote azionarie;

il 30 novembre 2001 la società Ligabue cessava l'attività e il 1° febbraio 2002 veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Civitavecchia;

già dal 30 novembre 2001 i circa 380 lavoratori dell'azienda e suo indotto erano rimasti senza stipendio e occupazione, nonostante le garanzie sottoscritte al momento della cessione del ramo d'azienda fino al licenziamento del 30 aprile 2002 e allo scattare di ammortizzatori sociali *ad hoc*;

il Governo, in data 2 agosto 2002, riteneva risolta la vertenza con un lodo che ricollocava nell'arco di due mesi la maggior parte dei lavoratori e prevedeva il ricollocamento entro un anno dalla firma del lodo di 66 unità superstiti — dopo corso di riqualificazione professionale a cura della Regione Lazio — direttamente presso il Comune di Roma e in attività dell'indotto aeroportuale secondo modalità specificate nello stesso lodo, che vedeva firmatari Governo, enti locali, ENAC, ENAV, Aeroporti di Roma e organizzazioni sindacali;

i lavoratori, al termine dei corsi di riqualificazione sostenuti con i fondi della Comunità europea, non solo non hanno avuto occupazione, ma hanno visto ridursi al 40 per cento l'indennità di mobilità;

la società Aeroporti di Roma, impegnatasi a trovare occupazione per i lavoratori usciti dai corsi secondo date e modalità ben certe, ha fino a questo momento proposto indirettamente occupazione a tempo determinato o anche di tipo interinale a parte dei lavoratori, e comunque senza tener conto né delle vecchie né delle nuove qualifiche, come invece

espresso dal lodo governativo e ribadito dallo stesso Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

la stessa società Aeroporti di Roma ha assunto alle proprie dipendenze più di un centinaio di unità nell'anno solare 2004;

pur essendosi i lavoratori più volte attivati con tavoli a livello di enti locali e organizzazioni sindacali per la definizione della loro vicenda in linea con i parametri del lodo governativo, non si è addivenuto a nulla, e ormai sono da tre anni senza occupazione, con le rispettive famiglie ridotte ormai allo stremo,

impegna il Governo

a un intervento, visto il perdurare di una situazione che sta oltremodo vessando lavoratori già più volte mortificati e sviliti da più parti, e che non ha visto finora da parte dei firmatari del lodo l'adempimento di quanto concordato e sottoscritto, per la definitiva composizione e risoluzione della vicenda stessa.

9/5398/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Deiana, Alfonso Gianni.

La Camera

impegna il Governo

a valutare l'inserimento delle disposizioni dell'articolo 1-*quinquies*, così come modificato in Aula, nell'ambito della disciplina generale sugli ammortizzatori sociali attualmente pendente al Senato.

9/5398/2. Perrotta.

La Camera,

premesso che:

appare oramai chiaro il disimpegno della Fiat Auto Spa rispetto alle sorti dello stabilimento Alfa-Romeo di Arese, che ha portato nel corso degli ultimi anni alla

progressiva chiusura di tutti i reparti produttivi e alla stessa alienazione del sito;

la recente sospensione anche della produzione delle « Meccaniche-Power-train » sancisce di fatto la chiusura dello stabilimento;

in sede regionale un accordo prevede l'insediamento di attività industriali che si starebbero concretizzando con l'assorbimento degli esuberi Fiat;

115 operai dell'Alfa Romeo sarebbero già stati assunti dalla casa automobilistica inglese TVR, se fossero già state sbloccate le procedure di affitto dei capannoni,

impegna il Governo

a garantire la proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria che scade il 31 dicembre 2004, in attesa del collocamento del personale in esubero nel sito di Arese, come auspicato anche dal Consiglio regionale della Lombardia nella mozione approvata il 9 novembre scorso.

9/5398/3. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Alfonso Gianni, Di Teodoro, Emerenzio Barbieri, Guerzoni, Dario Galli, Benedetti Valentini, Delbono, Innocenti, Duilio, Bulgarelli, Sgobio, Buemi, Provera, Lo Presti.

La Camera,

premesso che:

sarebbe opportuno concedere un'apposita indennità ai lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui alla citata disposizione;

tale indennità dovrebbe essere almeno pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni;

ai medesimi lavoratori dovrebbe, altresì, essere riconosciuta la relativa contribuzione figurativa, nonché gli assegni per il nucleo familiare;

appare, inoltre, necessario estendere ai lavoratori licenziati dalle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della citata legge n. 84 del 1994 (in materia di fornitura del lavoro portuale temporaneo) l'indennità di mobilità prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché applicare le norme, di cui al comma 15 del citato articolo 17, anche alle società previste dal successivo articolo 21, comma 1, lett. a), per l'esercizio delle operazioni portuali;

sarebbe, inoltre, giusto estendere, anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, la possibilità di disciplinare le eventuali situazioni di crisi e di ristrutturazione aziendale, secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, a norma dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 giugno 2000, n. 186,

impegna il Governo

ad adottare le più idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a dar seguito alle esigenze richiamate in premessa, reperendo a tal fine le necessarie risorse.

9/5398/4. Tidei, Duca.

La Camera,

premesso che:

con il decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, vengono ampliate le garanzie per i lavoratori dipendenti da aziende in difficoltà, con l'estensione delle tutele anche a categorie di lavoratori, come quelli del trasporto aereo, finora esclusi dalla disciplina degli ammortizzatori sociali;

contestualmente viene ridefinita, con l'articolo 1-*quinquies*, la disciplina sanzionatoria degli ammortizzatori sociali;

il Senato sta esaminando il disegno di legge n. 848-*bis*, in cui si procede ad una organica riforma degli ammortizzatori sociali,

impegna il Governo:

ad adottare una circolare ove si espliciti che, nelle ipotesi di decadenza dal diritto di godimento del trattamento di integrazione salariale, il lavoratore perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro solo per il periodo di mancata erogazione del trattamento di integrazione salariale e fino alla cessazione della sospensione del rapporto di lavoro;

ad un costante aggiornamento della disciplina relativa alle scadenze dai trattamenti di sostegno al reddito, favorendo le modifiche legislative che si rendessero necessarie nell'ambito della più ampia riforma della disciplina sugli ammortizzatori sociali, ovvero in base all'esperienza derivante dall'attuazione del presente decreto-legge.

9/5398/5. (*Nuova formulazione*), Maninetti, Campa, Dario Galli, Lo Presti.

La Camera,

premesso che:

i 163 lavoratori dello stabilimento Parmalat di Atella (Potenza) rischiano di essere le vittime, insieme con le migliaia di risparmiatori, della grande truffa finanziaria perpetrata dal Cav. Tanzi e dai suoi manager;

lo stabilimento in questione è stato realizzato con il contributo pubblico di cui alla legge n. 219 del 1981 ed è sicuramente tecnologicamente valido;

le maestranze sono tutte professionalmente qualificate, motivate e legate

all'azienda, per cui sarebbe davvero grave disperdere tale patrimonio di risorse umane;

nel piano di ristrutturazione presentato dal Dott. Bondi gli stabilimenti che producono prodotti da forno non sono considerati parte del *core business* aziendale, per cui se ne ipotizza la dismissione;

ciò sarebbe grave e penalizzerebbe soprattutto il distretto agro-industriale della Basilicata (Ferrero-Barilla, Parmalat);

occorre scongiurare ed attivarsi per il mantenimento dello stabilimento succitato nell'ambito della Parmalat o almeno garantirsi che esso venga rilevato da un gruppo alimentare valido e solido,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di propria competenza al fine di mantenere la capacità produttiva e i livelli occupazionali dello stabilimento indicato in premessa.

9/5398/6. Lettieri.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, con le modifiche introdotte dal Parlamento, estende ai lavoratori dipendenti da vettori aerei le tutele della cassa integrazione e della mobilità;

nel corso dell'esame parlamentare è stata sospesa l'attività della compagnia Volare, la prima compagnia italiana di voli a basso costo,

impegna il Governo:

ad assicurare anche nei confronti dei dipendenti della società Volare la concessione degli strumenti di integrazione salariale che si renderanno necessari e ad

adottare misure volte a favorire la prosecuzione dell'attività della compagnia aerea.

9/5398/7. Campa.

La Camera,

premessi che è stato approvato l'emendamento 1.bis.100 con il quale si garantisce la possibilità di accesso al « Bonus » previsto dalla legge delega in materia pensionistica (cosiddetta Legge Maroni) ai lavoratori che ne abbiano fatto esplicita richiesta prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame,

impegna il Governo

ad attivare ogni iniziativa finalizzata a verificare che i soggetti ai quali viene concesso il « bonus » non diventino oggetto di strumentali iniziative di messa in mobilità.

9/5398/8 (ulteriore formulazione). Buontempo.

La Camera,

considerata la necessità, emersa nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 249 del 2004, di finanziare i fondi elencati nell'articolo 2 del decreto stesso con una copertura che non impegni spese in conto capitale;

sottolineata la meritevolezza degli interventi sociali recati da tale articolo, che reca un serie di stanziamenti per interventi di carattere sociale (Fondo per l'associazionismo, associazioni di promozione sociale, Fondo per le politiche migratorie, associazioni di volontariato e ONLUS, comunicazione istituzionale, programma di chiusura degli istituti di ricovero per minori, integrazione dei soggetti portatori di handicap),

impegna il Governo

ad adottare in tempi brevi le opportune iniziative normative per la copertura di

tali finanziamenti, necessari per azioni di rilevante finalità sociale da assicurare entro il 2004.

9/5398/9. Santori, Campa, Perrotta.

La Camera,

premessi che:

il mercato della produzione della birra in Italia è oggetto di una ampia ristrutturazione che vede in difficoltà storiche fabbriche e marchi di prestigio;

quel che rischia di delinarsi è la presenza di pochi grandi stabilimenti con la perdita di un know how importante, che ha ancora un suo possibile sviluppo, ed inoltre il depauperamento di territori che per decenni hanno fondato sulla produzione di birra anche la loro proposta, non solo produttiva industriale ma anche turistica;

è il caso di Pedavena (Belluno) che ancora oggi lavora 4 lieviti, 15 mosti e 32 tipi di birre diverse, usa un'acqua di ottima qualità oligominerale, ha annesso uno dei primissimi locali di vendita (600.000 clienti all'anno), ha nella sua disponibilità l'unico brevetto per sofferenti di celiachia, ma nonostante ciò rischia la chiusura;

è importante che le istituzioni lavorino per mantenere sul territorio simili esperienze, pena lo svilimento della qualità sociale del Paese,

impegna il Governo

a percorrere tutte le strade possibili per pervenire a una soluzione della questione « Birra Pedavena » tutelando il più possibile le maestranze ma anche promuovendo un'azione che punta al mantenimento integro di un'esperienza importante per un territorio interamente montano.

9/5398/10 Sandi.

La Camera,

premessi che:

sono in scadenza al 31 dicembre 2004 i trattamenti di cassa integrazione, mobilità e i contratti di solidarietà;

queste misure interessano un gran numero di lavoratori impiegati appartenenti a realtà produttive in situazione di crisi,

impegna il Governo

a provvedere, con apposita norma, alla proroga dei suddetti trattamenti per l'anno 2005.

9/5398/**11**. Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Marini, Camo, Bottino.

La Camera,

premessi che:

sono in scadenza al 31 dicembre 2004 i trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di crisi aziendale, per i lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,

impegna il Governo

a prorogare al 31 dicembre 2005 i trattamenti straordinari di integrazione salariale concessi a seguito di crisi aziendale, per i lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

9/5398/**12**. Lusetti.

La Camera,

premessi che:

è in scadenza al 31 dicembre 2004 il trattamento di mobilità per i lavoratori Interklum e Valbasento,

impegna il Governo

alla concessione, anche in deroga alla normativa vigente il pensionamento anticipato in favore dei lavoratori Valbasento e Interklum beneficiari di indennità di mobilità a seguito di crisi industriale, che entro il 31 dicembre 2004 abbiano raggiunto i 50 anni di età e i 30 anni di contribuzione, nel limite massimo di 300 unità.

9/5398/**13**. Molinari.

La Camera,

premessi che:

le aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo operanti nei distretti lapidei sono interessate da una grave crisi che ha riflessi negativi sull'occupazione,

impegna il Governo

a prevedere la concessione, dai 1° gennaio 2005, del trattamento ordinario di integrazione salariale per i lavoratori delle aziende artigiane esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo operanti nei distretti lapidei, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164.

9/5398/**14**. Motta, Cordoni.

La Camera,

premessi che:

diverse aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo, in questi mesi sono state costrette a sospendere o ridurre l'attività industriale per l'intervento dei servizi delle ASL o per la necessità di adeguare i propri impianti e siti di estrazione;

i processi di ridimensionamento sopra indicati investono molte importanti realtà produttive del Paese, con gravi conseguenze per i lavoratori, per i quali appare necessario intervenire con forme di sostegno al reddito,

impegna il Governo

a prevedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo, nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attività industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessità di adeguare i propri impianti e siti di estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro.

9/5398/**15**. Innocenti, Cordoni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha fissato al 31 dicembre 2002 il termine per usufruire del trattamento di mobilità lunga per i lavoratori delle aziende ammesse al trattamento;

alcune lavoratrici che, in base alle norme vigenti al momento dell'opzione, avevano il diritto di presentare domanda, per erronea interpretazione anche degli uffici del Ministero del Lavoro, si sono venute a trovare nella condizione di non usufruire del beneficio e quindi di non poter andare in pensione,

impegna il Governo

di prevedere la riapertura dei termini per l'accesso al trattamento di mobilità lunga per i lavoratori delle aziende individuate dall'articolo 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81, della

legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell'ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo del citato articolo 1-*septies* e con riferimento alle aziende ivi indicate, collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007.

9/5398/**16**. Cordoni.

La Camera,

premesso che:

è in scadenza al 31 dicembre 2004 il trattamento di mobilità per i lavoratori Interklim e Valbasento,

impegna il Governo

a prevedere la proroga fino al 31 dicembre 2005 dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori Interklim e Valbasento, in attesa della realizzazione dei processi di reindustrializzazione in atto.

9/5398/**17**. Adduce.

La Camera,

premesso che:

sono in scadenza al 31 dicembre 2004 i trattamenti di cassa integrazione, mobilità e i contratti di solidarietà;

in particolare è in scadenza il trattamento di mobilità per i lavoratori della società Velcarta di Salerno;

impegna il Governo

a provvedere, con apposita norma, alla proroga del suddetto trattamento per l'anno 2005.

9/5398/**18**. Diana, Guerzoni, Gasperoni.

La Camera,

premesso che:

sono in scadenza al 31 dicembre 2004 i trattamenti di cassa integrazione, mobilità e i contratti di solidarietà;

in particolare è in scadenza il trattamento di cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori della società Olivetti Synthesis;

impegna il Governo

a provvedere, con apposita norma, alla proroga del suddetto trattamento per l'anno 2005.

9/5398/**19**. Buffo, Cordoni, Guerzoni.

La Camera,

premesso che:

sono in scadenza al 31 dicembre 2004 i trattamenti di cassa integrazione, mobilità e i contratti di solidarietà;

in particolare è in scadenza il trattamento di mobilità e disoccupazione speciale per l'edilizia per i lavoratori già dipendenti nell'area del Sulcis (Cagliari);

impegna il Governo

a provvedere, con apposita norma, alla proroga del suddetto trattamento per l'anno 2005.

9/5398/**20**. Carboni, Guerzoni.

La Camera,

premesso che:

sono in scadenza al 31 dicembre 2004 i trattamenti di cassa integrazione, mobilità e i contratti di solidarietà;

in particolare è in scadenza il trattamento di cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori dipendenti da aziende in fallimenti, in concordato pre-

ventivo del Gruppo Belleli, operanti in Taranto;

impegna il Governo

a provvedere, con apposita norma, alla proroga del suddetto trattamento per l'anno 2005.

9/5398/**21**. Rotundo, Gasperoni, Guerzoni.

La Camera,

premesso che:

sono in scadenza al 31 dicembre 2004 i trattamenti di cassa integrazione, mobilità e i contratti di solidarietà;

in particolare è in scadenza il trattamento di cassa integrazione straordinaria guadagni e di mobilità per i lavoratori provenienti da aziende situate in aree di crisi dove siano stati stipulati accordi con il Governo o le regioni per la reindustrializzazione delle aree medesime;

impegna il Governo

a provvedere, con apposita norma, alla proroga del suddetto trattamento per l'anno 2005.

9/5398/**22**. Gasperoni.

La Camera,

premesso che:

sono in scadenza al 31 dicembre 2004 i trattamenti di cassa integrazione, mobilità e i contratti di solidarietà;

in particolare è in scadenza il trattamento di cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori della società Isotta Fraschini;

impegna il Governo

a provvedere, con apposita norma, alla proroga del suddetto trattamento per l'anno 2005.

9/5398/**23**. Bellini, Guerzoni.